

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1613-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1974*

*(V. Stampato n. 2412)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

**e col Ministro delle Finanze**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 10 aprile 1974*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con Scambio di Note; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971

**Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 1974**

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — In unico contesto vengono portati alla ratifica ed esecuzione da parte del Senato tre accordi internazionali concernenti i servizi aerei; e cioè quello concluso a Singapore l'11 aprile 1967 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, quello tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia, concluso a Roma il 23 marzo 1968, e l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo della Giamaica, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.

Tali atti internazionali sono stati negoziati e stipulati, seguendo una linea già largamente in uso presso la nostra Amministra-

zione per gli Affari Esteri, ed allo scopo non soltanto di stringere e sottolineare i vincoli di amicizia che vi sono tra l'Italia ed i diversi paesi con essa stipulanti, ma altresì per dare più ampio incentivo ai traffici di persone e di merci, specialmente attraverso l'eliminazione di duplicate imposizioni fiscali ed il maggiore snellimento nelle procedure concernenti i documenti e i contratti di viaggio.

La Commissione Affari esteri del Senato raccomanda pertanto all'assemblea la sollecita definizione del provvedimento in esame, il quale peraltro ha già avuto negli scorsi mesi analoga approvazione nell'altro ramo del Parlamento.

PECORARO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguente Atti internazionali:

a) Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967, con Scambio di Note effettuato a Singapore il 21 aprile 1972;

b) Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica

Malgascia relativo ai trasporti aerei, con Scambio di Note, concluso a Roma il 23 marzo 1968;

c) Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 17, 15 e XX degli Accordi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1.